

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

Milano, 26/09/2023 Prot 049_23PERV

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità
dello Sviluppo - Divisione V - Sistemi di Valutazione
Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Fax 06/57225994
PEC va@pec.mite.gov.it

E p.c.

Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
Via di San Michele, 22
00153 Roma
PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione tecnica PNRR-PNIEC
PEC COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

OGGETTO: ID_VIP 7406 - Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.152/2006 e dell'art. 22 dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, relativa al progetto "Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico, di produzione elettrica da fonte fotovoltaica e di produzione agricola e delle relative opere ed infrastrutture connesse denominato "AGROVOLTAICO ERVESA", sito nei comuni di Erchie (BR), Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e Avetrana (TA) con potenza nominale pari a 70.000,00 kWn di cui 20.000,00 in storage e potenza di picco (potenza dei moduli) pari a 80.147,70 kWp." Trasmissione osservazioni in riscontro alla nota Protocollo 0016009-P del 31.07.2023 della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura.

La Società GRV Solar Salento 1 S.r.l. con sede legale in Milano (MI), Via Durini n. 9, P.IVA 11643060962, proponente di un progetto per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrovoltaiico, di produzione elettrica da fonte fotovoltaica e di produzione agricola e delle relative opere ed infrastrutture connesse denominato "AGROVOLTAICO ERVESA", sito nei comuni di Erchie (BR), Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e Avetrana (TA) con potenza nominale pari a 70.000,00 kWn di cui 20.000,00 in storage e potenza di picco (potenza dei moduli) pari a 80.147,70 kWp."

Premesso che:

- In data 06/08/2021 con Prot 034_21PERV la società GRV Solar Salento 1 Srl trasmetteva all'ex Ministero della Transizione Ecologica (ex MiTE) istanza per il rilascio del provvedimento di V.I.A. nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs.152/2006 e dell'art. 22 dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, relativa al progetto in epigrafe;

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

- In data 10/11/2022 con prot. 140400 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex MiTE) comunicava la procedibilità dell'istanza di P.U.A. per il procedimento in oggetto;
- In data 20/04/2023 si è tenuta la prima Conferenza dei Servizi istruttoria presieduta dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS;
- In data 08/05/2023 con Prot. 73909 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica trasmetteva il Verbale di Conferenza dei Servizi del 20/04/2023;
- In data 31/07/2023 con nota prot. 0016009-P la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura esprimeva il proprio parere sul progetto in oggetto;

Tutto quanto premesso,

TRASMETTE

Le Osservazioni in riscontro alla nota Protocollo 0016009-P del 31.07.2023 della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento nella persona dell'ing. Enza Covesnon, enza.covesnon@grvalue.com (331.1825198) e dell'ing. Tea Bigiarini, tea.bigiarini@grvalue.com (3488292084), l'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.

Firmato digitalmente da: GIANLUCA VENERONI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued
through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
digital identity, not usable to require other SPID digital
identity
Data: 26/09/2023 18:38:55

Il Legale Rappresentante
Gianluca Veneroni


GRV Solar Salento 1 S.r.l.

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

OGGETTO: Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell'art.27 del D. Lgs.152/2006 relativa al progetto PER LA REALIZZAZIONE di un impianto agrovoltaiico, di produzione elettrica da fonte fotovoltaica e di produzione agricola e delle relative opere ed infrastrutture connesse denominato "AGROVOLTAICO ERVESA", sito nei comuni di Erchie (BR), Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e Avetrana (TA) con potenza nominale pari a 70.000,00 kWn di cui 20.000,00 in storage e potenza di picco (potenza dei moduli) pari a 80.147,70 kWp. Rif. Ministero [ID_VIP:7406]

Osservazioni in riscontro alla nota Protocollo 0016009-P del 31.07.2023 della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

1. Premessa

In data 31/07/2023 con Protocollo 0016009-P la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura (nel seguito MiC) ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, nell'ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, relativa al progetto "Agrovoltaico Ervesa" ubicato nei comuni di Erchie (BR), Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e Avetrana (TA) con potenza nominale pari a 70 MW di cui 20 MW in storage.

Al parere sopra menzionato sono stati allegati il parere favorevole emesso con prot. 9700 del 19/12/2022 dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto e il parere non favorevole prot. 19363 del 23/12/2022 emesso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce – Lecce.

In riscontro alla nota prot. 0016009-P del 31/07/2023 e ai rispettivi allegati, la società GRV Solar Salento 1 S.r.l., ritiene necessario far rilevare le Osservazioni ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di compatibilità ambientale contenute nel presente documento; tanto in ordine a considerazioni di tipo generale che in ordine alle singole censure e obiezioni.

La proposta progettuale della società GRV Solar Salento 1 S.r.l. è finalizzata alla realizzazione di un impianto agrovoltaico, cioè un impianto integrato di produzione elettrica da fonte fotovoltaica e di produzione agricola denominato «Agrovoltaico Ervesa», sito nei comuni di Erchie (BR), Veglie (LE), Salice Salentino (LE) e Avetrana (TA) con potenza nominale pari a 70 MWn di cui 20 MW in storage.

Il Progetto, sin dalla sua presentazione nel 2021, è stato concepito come agrovoltaico, al fine di mitigare fortemente il tema del consumo di suolo e non compromettere lo sviluppo della produzione colturale, oltre che di allinearsi alla normativa vigente definita dalla Legge Nazionale n.108 del 29/07/2021 e successive modifiche.

Coerentemente con la definizione introdotta dall' art. 31 comma 5 della LEGGE 29 luglio 2021, n. 108, l'impianto "agrovoltaico Ervesa" adotta *«soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra e soggetti a rotazione, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione»*. Il progetto prevede l'introduzione della moderna «Agricoltura di Precisione» con la realizzazione di sistemi innovativi di monitoraggio che consentono di verificare il ciclo culturale, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

La realizzazione del progetto agrovoltaico consentirà di raggiungere numerosi obiettivi, fra i quali si annoverano:

- la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, priva di alcuna emissione diretta o derivata nell'ambiente;

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

- la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale e la sperimentazione di colture innovative di agricoltura digitale e di precisione, oltre alla riduzione di consumo di suolo;
- la valutazione dell'attività agricola al fine di osservare e quindi gestire la produttività, la fertilità del suolo e la conservazione delle biodiversità in modo di dare continuità alla attività agricola e non compromettere le particolari condizioni che si creano all'interno di un campo fotovoltaico;
- introduzione di misure compensative sul territorio con interventi volti a favorire il mantenimento e lo sviluppo dell'agricoltura integrata ed innovativa.

L'impianto "Agrovoltaico Ervesa" interessa aree agricole nei territori di Veglie, Salice Salentino, Erchie e Avetrana e si articola in 5 lotti di impianto (ERV_1, ERV_2, ERV_3, ERV_4, ERV_5) per una superficie di 126,71 ha. Le aree su cui sorgeranno i lotti di impianto sono di tipo agricolo condotte per lo più a seminativo, non sempre coltivate, o terreni coltivati con piante di olivo colpite da Xylella fastidiosa. Al fine di ottimizzare il terreno disponibile per la produzione agricola, la Società ha proposto di associare al lotto ERV_5 un campo, privo di installazioni fotovoltaiche, che sarà preso come riferimento per la sperimentazione agricola.



Figura 1: Layout impianto "Agrovoltaico Ervesa" su ortofoto


È d'uopo premettere, anche, che l'area di ubicazione dell'impianto "Agrovoltaico Ervesa" è da ritenersi **area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 c-quater del D.Lgs 199/2021, così come modificato dal D.L. n. 13 del 24/02/2023**, secondo cui sono ritenute idonee:

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

«le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»

Si riporta lo stralcio su base ortofoto e su sito SITAP dell'area di impianto con evidenza della mancanza di interferenze dirette con il buffer dei beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/04 e della distanza superiore ai 500 m dai beni tutelati dalla Parte II del medesimo Decreto.



GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.




Figura 2: Verifica idoneità dell'area di ubicazione dell'impianto "Agrovoltaico Ervesa"

Le aree di progetto non ricadono neanche in aree qualificate inidonee ad ospitare impianti F.E.R. dal D.m. 10.9.2010 e dal r.r. 24/2010 e ciò determinando, in base al medesimo D.m. 10.9.2010, "una presunzione di compatibilità con il paesaggio" (T.A.R. Puglia Bari II n. 529/2023).

Giova inoltre segnalare:

- quanto affermato dalle recenti sentenze in cui, a vario livello, si afferma che il P.P.T.R. non ha alcun valore vincolante (C. di S. IV n. 2242/2022 e n. 2243/2022 "nelle aree non vincolate il P.T.P.R. non ha, di per sé, valore di autonoma apposizione di vincolo, ma di mero (e generale) indirizzo pianificatorio per gli enti pubblici") e, quindi, non è idoneo a "determinare" l'esito delle procedure autorizzative di impianti F.E.R. (C. di S. IV n. 5122/2017 e T.A.R. Bari II n. 529/2023 in cui si segnala "irragionevole automatismo in forza del quale, in assenza di espressi vincoli, le autorità pugliesi ritengano preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale in ragione di un asserito contrasto con previsioni prive di carattere vincolante e aventi mera funzione di indirizzo").
- che trattandosi di impianto agrivoltaico, il progetto non è comunque sottoposto al P.P.T.R., trattandosi di uno strumento che risale a tempo antecedente rispetto all'introduzione dell'agrivoltaico e, quindi, non si applica a tale tipologia di impianti; in merito si è espressa la

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

consolidata e prevalente giurisprudenza in materia, tra le quali il T.A.R. Puglia-Lecce, nn. 1799/2022, 1750/2022, 1584/2022, 1585/2022, 1586/2022 e, da ultimo, Id. sent. del 06.03.2023, n. 318, ove si segnala che la Regione non può più effettuare *“una valutazione incentrata unicamente sulla verifica di compatibilità del progetto con strumenti di programmazione regionale (in primis: il PPTR [...]) emanati circa sette anni orsono (e segnatamente, nell'anno 2015); strumenti che, a cagione della loro vetustà (trattasi, addirittura, di uno strumento antecedente all'Accordo sul Clima, redatto all'esito della Conferenza di Parigi del 2015), sconoscevano del tutto persino il significato del termine “agrivoltaico”*”;

- la recente sentenza del Cons. di Stato, Sez. IV, del 30.08.2023, n. 8029, di conferma della pronuncia del T.A.R. Lecce n. 1583/2022, nella quale:
 - è stata confermata la netta distinzione tra impianti fotovoltaici e impianti agrivoltaici,
 - è stata confermata l'illegittimità di una *“applicazione meccanicistica di indirizzi e direttive, contemplate dal PPTR in relazione agli impianti fotovoltaici, anche agli impianti agrivoltaici, così elidendone le strutturali differenze di fondo”*

Tutto quanto premesso, di seguito, si riscontra in ordine alle singole osservazioni avanzate dalla Soprintendenza.

2. Riscontro parere endoprocedimentale Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto

La società GRV Solar Salento 1 si impegna ad ottemperare alle prescrizioni definite all'interno del parere endoprocedimentale favorevole rilasciato (prot. n. 9700 del 19/12/2022 - Allegato 1 al parere SS-PNRR prot. 0016009-P del 31/07/2023) dalla Spett.le Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto, volte alla tutela archeologica, alla mitigazione e inserimento nel sito delle opere di connessione previste nel territorio di competenza.

3. Parere endoprocedimentale Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce

Si riportano di seguito le controdeduzioni ai motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto “Agrivoltaico Ervesa” espressa all'interno del parere endoprocedimentale dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce (prot. n. 19363 del 23/12/2022 – Allegato 2 al parere SS-PNRR prot. 0016009-P del 31.07.2023)

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

3.1 Situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento

3.1.1 Beni paesaggistici

In relazioni ai Beni Paesaggistici e Archeologici, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce con parere nota prot. 19363 del 23/11/2022 **rileva l'assenza di interferenze dirette con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta e in itinere ai sensi delle Parti II e III del D.Lgs. 42/04:**

In relazione all'interazione del progetto con il paesaggio, si segnala che l'impianto e le opere di connessione non interferiscono direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; inoltre l'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Le interferenze messe in luce dalla Spett.le Soprintendenza sono le seguenti:

Si evidenzia come la linea di connessione MT interferisca per 240 m lungo la strada vicinale "Lo Pezzo" e attraversi per 120 m un'area boschiva lungo la strada SP107, individuate dal PPTR come *UCP Aree di rispetto dei boschi* tra le *Componenti botanico-vegetazionali* ed il lotto ERV_2 interferisce in una piccola porzione a sud con l'*UCP Area di rispetto dei beni storico culturali*, relativa alla fascia di rispetto della Masseria La Duchessa.

Si precisa che **le aree di impianto non interferiscono direttamente con i vincoli PPTR**; il lotto di impianto 2, a differenza di quanto riportato nel parere, è stato sagomato in modo da evitare qualsiasi interferenza con l'area di rispetto del vincolo definito "Aree di rispetto da beni storico culturali", relativa alla fascia di rispetto della Masseria La Duchessa, come da stralcio sotto riportato.



Figura 3: Stralcio Elaborato: ZLELRX5_StudioFattibilitaambientale_01

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

Al fine di mitigare l'effetto visivo dovuto alla realizzazione dell'impianto, l'area è stata adibita a coltivazione perimetrale, la quale crea una barriera naturale che ne impedisce la vista dalla Masseria.

Le uniche interferenze presenti con beni definiti dal PPRT riguardano il passaggio del cavidotto, che tuttavia corre in corrispondenza del passaggio su sede stradale. Come sottolineato anche dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo di Taranto con nota prot. 9700 del 19/12/2022, **“l'intervento, poiché si tratta di un tracciato interrato su strada esistente non risulta in contrasto con le prescrizioni e la normativa d'uso prevista per la specifica tutela e rientra tra quelli ammissibili ai sensi dell'art. 82, punto 2, lett. A17 delle NTA del PPTR Puglia.”**




Figura 4: Interferenze con vincoli PPTR

3.1.2 Beni archeologici

In riferimento alla ricognizione, nell'area o nelle sue immediate vicinanze, delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04, la Soprintendenza ABAP evidenzia **l'assenza di provvedimenti di tutela diretta e indiretta:**

L'impianto e le opere di connessione non interferiscono direttamente con aree oggetto di provvedimenti di tutela diretta/indiretta ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.; inoltre l'area interessata dall'intervento non risulta oggetto di procedimenti di tutela diretta/indiretta *in itinere* ai sensi delle Parti Seconda e Terza del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Nonostante ciò la ricognizione dei beni culturali tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, dei beni tutelati

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

3.2 Situazione vincolistica delle aree contermini

3.2.1 Beni archeologici

L'unico bene vincolato archeologicamente a cui fa riferimento lo Spett.le Ente si trova a circa 4,45 km dall'area di impianto:

La ricognizione dei **beni culturali** (beni archeologici) tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, dei beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico, di proprietà pubblica o privata nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 5 km riporta un censimento denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).

Vincoli archeologici

- *Inseediamento messapico in località Li Castelli*, comune di San Pancrazio Salentino (D.M. 03.07.2002), 4,35 km circa a nord-ovest dell'area ERV_5.

L'area vincolata *Inseediamento messapico in località Li Catelli* si trova ad una **distanza ben superiore ai 500 m, fascia di rispetto da considerare ai fini della definizione di area idonea all'installazione di impianti fotovoltaici e agrovoltai, ai sensi della lettera c-quarter dell'art. 20, comma 8 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199.**

Gli altri beni citati dall'Ente, classificati come *aree a rischio archeologico* o *segnalazioni di interesse archeologico da bibliografia o da atti d'Ufficio*, non presentano alcuna interferenza diretta con l'impianto in oggetto.

In ogni caso e per completezza si rappresenta che il GA ha avuto occasione di significare che "lo strumento appropriato per assicurare la tutela dell'interesse archeologico era -è- ... quello della formulazione di prescrizioni per la fase dell'esecuzione dell'impianto, le quali avrebbero potuto - potrebbero- efficacemente comporre, in un'ottica di proporzionalità e ragionevolezza, tutti gli interessi in gioco" (TAR Molise I n. 392/2022).

3.2.2 Beni paesaggistici

La Soprintendenza evidenzia **l'assenza di interferenza diretta con beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente:**

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, questa Soprintendenza rileva che il sito interessato dall'impianto di progetto non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentale vincolati architettonicamente a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004.

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

Diverse masserie sono individuate dal PPTR come *Ulteriore Contesto Paesaggistico* nella Struttura Antropica e storico-culturale quale Testimonianza della stratificazione insediativa, con le relative aree di rispetto.

Vincoli architettonici

- *Convento e Chiesa dei Francescani*, Veglie (LE) (Decl 13.01.1981), 4,4 km a sud-est dell'area ERV_5;
- *Cripta della Favara*, Veglie (LE) (Decl 13.01.1968), 4,4 km a sud-est dell'area ERV_5;
- *Masseria Castello Monaci*, Salice Salentino (LE) (DM 24.01.1998), 1,9 km a ovest dell'area ERV_5;
- *Chiesa e Convento della Visitazione*, Salice Salentino (LE) (Decl 19.11.1986), 4,6 km a est dell'area ERV_5

UCP-Testimonianze della stratificazione insediativa:

- *Masseria Casili*, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica, 550 m circa a nord del cavidotto.
- *Masseria Filippi*, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica, 532 m circa a nord del cavidotto.
- *Masseria San Giovanni*, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica, 1,1 km circa a nord dell'area ERV_3.
- *Masseria Case Aute*, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica, 493 m circa a nord dell'area ERV_3.
- *Masseria Orsi o Li Ursi*, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica, 37 m circa a sud del cavidotto.
- *Masseria San Paolo*, Salice Salentino - Segnalazione Architettonica, 480 m circa a sud del cavidotto.

I "vincoli architettonici" sopra elencati si trovano ad una distanza ben superiore a 500 m dall'area di impianto, mentre gli ulteriori contesti paesaggistici, che sono cosa diversa dai beni paesaggistici (Cass. Pen. 4.5.2018, n. 19146), non sono intercettati dall'area di impianto.

UCP Stratificazione rete tratturi

- *Riposo d'Arneo, area di sosta e pascolo del Tratturello Martinese*, comune di Nardò, 3,06 km circa a sud-ovest dell'area ERV_1.
- *Regio Tratturo Martinese*, Erchie - passa a circa 1,9 Km ad ovest del cavidotto.

La rete dei Tratturi a cui fa riferimento codesto Spett.le Ente non viene minimamente intersecata né dall'impianto agrovoltico né dalle opere di connessione.

Nell'area vasta si rileva tra le Zone Speciali di Conservazione della Rete Natura 2000, a circa 5,70 km a sud dal sito progettuale, la "Masseria Zanzara" e circa a 8,00 km a sud-ovest la "Palude Del Conte e Dune Di Punta Prosciutto". Inoltre, da un'analisi a larga scala del territorio che circonda il buffer dell'area di intervento, si segnala la Riserva Naturale Regionale Orientata - EUAP 1132 "Palude Del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo" ad una distanza di circa 8,90 km.

Dall'analisi del Piano Faunistico Venatorio 2018-2023, l'intervento in oggetto risulta ricadere in parte all'interno di un'area indicata come Oasi di Protezione denominata "17 -Masseria Monteruga -Masseria Mazzetta", nell'ATC "Salento".

In conformità con quanto definito dalla legge 394/91, che ha istituito l'Elenco ufficiale delle aree protette - adeguato col V Aggiornamento Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette (Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24-7-2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 144 della Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4-9-2003), l'area in oggetto non ricade in aree nazionali protette. Inoltre, l'area in oggetto non presenta aree protette regionali istituite con la ex L.R. n. 19/97 né vi è la presenza di oasi di protezione così come definite dalla ex L.R. 27/98. L'area non ricade in alcuna delle aree di importanza avifaunistica, definite a livello internazionale come Important Bird Areas IBA 2000, presenti in Puglia.

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

Anche per quanto riguarda le componenti botanico vegetazionali e idrologiche sono assenti interferenze dirette con l'impianto "Agrovoltaico Ervesa".

Per quanto attiene le **Componenti botanico vegetazionali** si segnala che il comparto territoriale di riferimento è caratterizzato dalla presenza a corona, di vari boschi, tutelati ai sensi dell'art. 142, co. g) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censiti come Bene paesaggistico (BP) dal PPTR vigente, e delle relative aree di rispetto tra cui si segnalano: a ovest dell'area ERV_5 a circa 1.9 km dallo stesso presso Masseria Castello Monaci, a sud-est dell'area ERV_2 a circa 790 m presso Masseria Casa Porcara, a nord dell'area ERV_3 a circa 493 m presso Masseria Case Aute.

Per quanto attiene le **Componenti idrologiche** si segnala che il comparto territoriale di riferimento è caratterizzato dalla presenza, a nord-ovest dell'impianto, a distanza di 1,05 km circa dall'area ERV_5, del Canale Iaia, tutelato ai sensi dell'art. 142, co. c) del D. Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e censiti come *Bene paesaggistico (BP)* dal PPTR vigente;

Si evidenzia infine la presenza, a nord dell'area ERV_5, a distanza di 900 m circa, della SP 7TER "Brindisi strada dei vigneti" con sviluppo orientato in direzione Est-Ovest classificata dal PPTR come *UCP Strade a valenza paesaggistica* tra le *Componenti dei valori percettivi*.

3.3 Valutazione degli impatti

La Stessa Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce all'interno del parere endoprocedimentale conferma **l'assenza di vincoli archeologici nel territorio interessato dall'opera in oggetto** e cita un'area archeologica ad una distanza di circa **5 km** dall'impianto Agrovoltaico Ervesa.

Ai fini di una valutazione degli impatti, e in particolare per quanto concerne l'impatto sul patrimonio archeologico, si ritiene utile sottolineare come nel territorio strettamente interessato dalle opere in progetto, pur in assenza di vincoli archeologici, segnalazioni e testimonianze materiali permettono di acclarare come nel corso dei secoli passati il territorio fosse caratterizzato da una presenza antropica diffusa, della quale restano numerosi segni tangibili nella stratificazione del paesaggio agrario.

Per quanto riguarda, inoltre, il tema dell'impatto sul paesaggio, si evidenzia che **l'impianto si colloca a circa 4.35 km dall'area archeologica de Li Castelli, di recente destinataria di un intervento di recupero e valorizzazione da parte del Comune di S Pancrazio Salentino.**

Dall'analisi archeologica condotta in sito, come riportato negli elaborati di progetto, l'area, eccetto una piccola parte in corrispondenza all'area di frammenti 1 e che verrà intercettata unicamente dai lavori di posa del cavidotto interrato nelle vicinanze del lotto di impianto n. 4, è a RISCHIO RELATIVO BASSO.

Il progetto si inserisca in un «comprensorio territoriale caratterizzato da un patrimonio archeologico denso e diffuso», come definito dall'Ente, criticità che, però, caratterizza gran parte del territorio nazionale, ossia la diffusa presenza di stratigrafie archeologiche. Nel caso in esame, in assenza di elementi concreti e di riscontri oggettivi e in presenza di una "puntuale indagine diretta" eseguita dall'Archeologo, risulta eccessivo considerare la criticità suddetta come ostativa nei confronti dei legittimi interessi privati e pubblici, senza oltretutto considerare la possibilità di effettuare delle attività preventive che meglio possono definire il contesto archeologico e la sua preservazione. Tali azioni

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

preventive potranno essere individuate con gradualità partendo da quelle ricorrenti alla prassi che la stessa Soprintendenza ABAP applica in casi simili (scavi a benna liscia e sorveglianza archeologica), per procedere, nel caso si riscontrino elementi sottoposti all'applicazione dall'art.25 D.Lgs. 50/2016, all'esecuzione alle attività previste dal comma 8 dello stesso articolo, ovvero:

- a) esecuzione di carotaggi;
- b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
- c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.

Pertanto, anche in ossequio ai principi come innanzi enunciati dal GA (**TAR Molise I n. 392/2022**) si ritiene, nel rispetto del bene comune e del legittimo interesse, proporre, per il superamento delle criticità espresse da codesto Ente:

- esecuzione di scavi a benna liscia;
- sorveglianza archeologica;
- attività previste dall'art. 25 D.Lgs 50/2016 comma 8, laddove si manifestino elementi archeologicamente significativi.

4. Riscontro parere Soprintendenza Speciale Nazionale per il PNRR

Di seguito si riporta il riscontro puntuale alle criticità evidenziate dalla Soprintendenza Speciale Nazionale per il PNRR (SS-PNRR), emesse con nota prot. 0016009-P del 31/07/2023.

4.1 QUADRO VINCOLISTICO

In merito al quadro vincolistico dell'area in esame, la Soprintendenza Speciale Nazionale per il PNRR, riprendendo il parere della Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce, scrive:

CONSIDERATO il quadro vincolistico verificato dalla competente Soprintendenza ABAP di Brindisi e Lecce riportato nel parere del 23/12/2022, in cui ha evidenziato tra l'altro come all'interno del buffer di 5 chilometri sia presente un censimento estremamente denso di beni culturali e paesaggistici che contribuiscono a definire un paesaggio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, come del resto " (...) I diversi siti di rilevante importanza, assieme a un fitto tessuto di testimonianze "minori" ed evidenze note, ma conservate nel sottosuolo e non ancora indagate, consentono di individuare ampie porzioni del territorio in esame connotate da un potenziale archeologico particolarmente elevato. (...) L'intervento in oggetto si inserisce,

Come anticipato nei paragrafi precedenti, **non sono presenti interferenze dirette tra l'impianto "Agrovoltaico Ervesa" e i paesaggistici tutelati e i beni culturali risultano oltre 500 m dall'impianto "agrovoltaico Ervesa"**. Nell'analisi effettuata, la Soprintendenza non ha considerato la possibilità di effettuare delle attività preventive che meglio possono definire il contesto archeologico e la sua preservazione. Tali azioni preventive [che ben si "sposano" con i principi come

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

innanzi enunciati dal GA (**TAR Molise I n. 392/2022**) potranno essere individuate con gradualità partendo da quelle ricorrenti alla prassi che la Soprintendenza locale applica in casi simili (scavi a benna liscia e sorveglianza archeologica), per procedere, nel caso si riscontrino elementi sottoposti all'applicazione dall'art.25 D.Lgs. 50/2016, all'esecuzione alle attività previste dal comma 8 dello stesso articolo.

Si riportano alcuni stralci del parere della SS-PNRR che cita una serie di beni tutelati dal PPTR Puglia:

di competenza, nell'ambito della ricognizione del sistema vincolistico, evidenzia come il territorio risulti altrettanto ricco di beni paesaggistici tutelati dal PPTR, quali UCP – *Testimonianze della stratificazione insediativa*, tra i quali la *Masseria Castello Monaci*, posta a circa 1,8 km dal lotto 5, sottoposta a tutela diretta con D.M. del 24.01.1998, ai sensi della L.1089/1939.

L'impianto "Agrovoltaico Ervesa" si trova ad una distanza superiore ai 500 m dalla Masseria Castello Monaci, coerentemente con la definizione di area idonea ai sensi della lettera c-quarter dell'art. 20, comma 8 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199. Inoltre, il piano colturale del lotto di impianto ERV_5 prevede l'impianto lungo il perimetro esterno di piante di ulivo a coltivazione super intensiva di Favolosa F-17 che oscurano quasi totalmente la visibilità dell'impianto agrovoltaico.

- le criticità relative alla realizzazione dell'impianto, sono legate soprattutto allo snaturamento che viene a generarsi inevitabilmente sul territorio agricolo e sul mosaico di paesaggi che si è consolidato nel tempo: l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto contribuiscono ad alterare il rapporto manufatto-paesaggio con il contesto agrario circostante, in particolare si evidenzia la localizzazione del lotto ERV_2 rispetto alla contigua *Masseria La Duchessa* (Veglie);
- il tracciato del cavidotto esterno di interconnessione alla rete presenta interferenze presso la *Masseria Frassanito*, la *Masseria Centonze* (Avetrana) e la *Masseria Ursi* o *Orsi* (Salice Salentino), che non rientrano tra le aree considerate idonee ai sensi del R.R. 30 dicembre 2010 n. 24, "*Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";

- per quanto attiene le *Componenti botanico vegetazionali*, l'area di riferimento è caratterizzata dalla presenza a corona di vari boschi, tutelati ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. g) del D.Lgs.42/2004 e censiti come Beni paesaggistici dal PPTR, tra cui si segnalano le aree presso la *Masseria Castello Monaci*, *Masseria Casa Porcara* e *Masseria Case Aute*. In particolare il tracciato del cavidotto attraversa aree boschive lungo la strada SP107 e la strada vicinale "*Lo Pezzo*", individuate dal PPTR come *UCP Area di rispetto dei boschi*.

Come riportato nei paragrafi precedenti, il lotto di impianto 2 è stato sagomato in modo da evitare qualsiasi interferenza con l'area di rispetto del vincolo definito "Aree di rispetto da beni storico culturali", relativa alla fascia di rispetto della Masseria La Duchessa; al fine di mitigare l'effetto visivo dovuto alla realizzazione dell'impianto, l'area è stata adibita a coltivazione perimetrale, la quale crea una barriera naturale che ne impedisce la vista dalla Masseria.

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

Le interferenze evidenziate dalla Spett.le Soprintendenza Speciale fanno riferimento al solo cavidotto che corre su strada esistente.

4.2 COMPONENTI VISIVO-PERCETTIVE

In rapporto all'impatto che il parco agrovoltico potrebbe avere sul territorio, la Soprintendenza scrive:

- in rapporto alla valorizzazione della struttura estetico percettiva dei paesaggi della Puglia, la realizzazione dell'impianto in progetto contribuirebbe a creare alterazioni significative alle vedute riferibili alla SS7ter "Brindisi strada dei vigneti", individuata dal PPTR come *UCP Strade a valenza paesaggistica tra le Componenti dei valori percettivi*, situata a circa 800 metri dal lotto ERV_01 e alle *Masserie Case Aute e Ursi*, poste a 400 metri circa dal lotto ERV_3 e dal lotto ERV_4, soprattutto in funzione della dimensione fuori scala dell'impianto rispetto a quelle storicamente storicizzate nel contesto paesaggistico;

Si premette che i lotti su cui sorgeranno gli impianti in questione sono pianeggianti; la quota del terreno sul livello del mare è compresa tra i 52 e i 48 mt. La morfologia del terreno all'interno del dominio di studio è anche essa pressoché pianeggiante con quote che variano tra i 49 metri e i 61 m che si raggiungono nella porzione al limite dei 5 Km lungo la direzione Sud, mentre raggiungono i 45 m verso Est nei pressi di Salice Salentino.

La differenza di quota tra la periferia di Salice Salentino e il sito di ubicazione dell'impianto "Agrovoltico Ervesa" è variabile tra 1 e 5 m. La differenza di quota tra la periferia di Veglie e il sito in questione è variabile tra 1 e 12 m. In queste circostanze il dominio visivo si restringe in maniera significativa, tanto che è sufficiente la presenza di una barriera vegetale costituita da alberi al fine di impedire visuale anche dai punti più alti precedentemente citati.

Come descritto negli elaborati di progetto, sia lungo il perimetro esterno sia lungo quello interno della recinzione si realizzerà una barriera vegetale. Dal lato esterno saranno piantumati olivi intensivi la cui altezza a regime (3-4 anni) potrà arrivare a 2,5-3 mt. La scelta delle piante autoctone e della tradizione agricola locale offre un'ottima mitigazione visiva prodotta mediante la vegetazione esterna che con il suo andamento a siepe nasconde del tutto alla vista l'impianto fotovoltaico rendendolo visibile solo in sorvolo.

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.




Figura 5: Schema schermatura impianto agrovoltaico

L'elaborato ZLELRX5_AnalisiPaesaggistica_05, come da stralcio sotto riportato (Figura 6), mostra come i filari di vegetazione prevista schermano ai lati i lotti dell'impianto Agrovoltaico Ervesa, al fine di minimizzare l'impatto visivo che potrebbe avere sul territorio circostante.

Peraltro, omette di considerare la Soprintendenza Speciale Nazionale per il PNRR che i concetti di visibilità e di impatto visivo non sono tra loro sovrapponibili atteso che ciò che è visibile non è necessariamente foriero di impatto visivo ovvero di impossibilità dell'occhio umano di "soportarne" l'inserimento in un contesto paesaggistico nel quale, peraltro, le esigenze di salvaguardia ambientale debbono trovare il punto di giusto equilibrio con l'attività antropica insuscettibile di essere preclusa in quanto foriera di trasformazione [Cds IV n. 4566/2014 secondo cui <<la visibilità e co-visibilità è una naturale conseguenza dell'antropizzazione del territorio analogamente ai ponti, alle strade ed alle altre infrastrutture umane. Al di fuori delle ... aree non idonee all'installazione degli impianti eolici la co-visibilità costituisce un impatto sostanzialmente neutro che non può in linea generale essere qualificato in termini di impatto significativamente negativo sull'ambiente. Pertanto si deve negare che, al di fuori dei siti paesaggisticamente sensibili e specificamente individuati come inidonei, si possa far luogo ad arbitrarie valutazioni di compatibilità estetico-paesaggistica sulla base di giudizi meramente estetici, che per loro natura sono "crocianamente" opinabili (basti pensare all'armonia estetica del movimento delle distese di aerogeneratori nel verde delle grandi pianure del Nord Europa). La "visibilità" e la co-visibilità delle torri di aerogenerazione è un fattore comunque ineliminabile in un territorio già ormai totalmente modificato dall'uomo>> e VI n. 3696/2020 secondo cui "il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile"]].

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.




Figura 6: Stralcio elaborato ZLELRX5_AnalisiPaesaggistica_05

4.3 COMPATIBILITA' CON IL PPTR

La Soprintendenza rimarca la non compatibilità del progetto con gli obiettivi del PPTR:

CONSIDERATO che l'art. 28 delle NTA del PPTR al co. 4 stabilisce che gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli Obiettivi generali e specifici di cui all'elaborato 4.1, nonché degli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'elaborato 5 – Sezione C2 e che, pertanto, il mancato raggiungimento degli Obiettivi generali e specifici, costituisce una mancata attuazione della parte strategica del PPTR.

Si specifica che il progetto presentato non è un impianto fotovoltaico, bensì un impianto agrovoltaico, aspetto che non è stato evidenziato nella nota della Soprintendenza. L'Ente ha sottolineato il contrasto del progetto con il PPTR, non tenendo conto che il PPTR si riferisce ad impianti fotovoltaici e non ad impianti agrovoltaici e che non recepisce l'attuale normativa riguardante gli impianti ad energia rinnovabile.

In tal senso si è chiaramente espresso il **CdS VI** che, nelle sentenze **nn. 8235, 8260, 8261, 9262 e 8263 del 2023**, premesso che *“non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l'agrovoltaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell'agricoltura”*, richiamate le sentenze del **TAR Puglia n. 568/2022 della Sez. II di Bari e nn. 1799, 586, 1267, 1583, 1584, 1585 e 1586 del 2022 della Sez. II di Lecce** e la normativa vigente in materia (nella quale *“gli impianti agrovoltaici*

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

costituiscono una documentata realtà”), ha precisato: - che “le linee guida di cui all’elaborato 4.4.1 (linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili) non sono idonee (in quanto risalenti) a contemplare una tipologia progettuale, quale quella oggetto di esame, di recente sviluppo e implementazione tecnica”; - che “come già chiarito dalla sezione (IV 6.11.2017, n. 5122), le linee guida non sono vincolanti ma operano alla stregua di mere raccomandazioni e cioè alla stregua di criteri di indirizzo suscettibili di essere assunti quale ipotesi decisionale preferenziale ma non vincolante per l’Autorità procedente, e comunque da ponderare con le altre possibili, rispetto agli ulteriori criteri normativi direttivi, tra cui primeggia quello del favor per lo sviluppo delle energie rinnovabili, soprattutto a fronte di impianti di ultima generazione con caratteristiche tali da ridurre il consumo di suolo e idonei a non ostacolare oltre misura lo sfruttamento del terreno per fini di coltivazione o di pascolo, in linea peraltro proprio con le finalità di tutela del PPTR sottese al richiamato criterio direttivo preferenziale contenuto nelle linee guida”.

Il progetto di impianto agrovoltaiico, introdotto a livello normativo dalla Legge 108 del 2021, invece di creare competizione tra la produzione energetica da fonte solare e quella agricola, genera un’armonica azione combinata e da cui entrambe traggono giovamento.

La produzione di energia fotovoltaica è fondamentale nel processo di decarbonizzazione e lo sfruttamento dalle coperture degli edifici o infrastrutture potrebbero non essere sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno energetico. La migliore soluzione per produrre energia elettrica rinnovabile senza togliere suolo alla produzione agricola, è lo sviluppo di impianti agrovoltaiici che permettono, grazie ai pannelli posti su pali più alti e ben distanziati tra loro, di coltivare il terreno sottostante e quello tra le file, permettendo al terreno di rimanere permeabile, raggiungibile da pioggia e sole e produttivo. Inoltre, tale impianto permette anche il recupero di aree marginali dismesse e degradate, con la valorizzazione dell’integrazione agricola e/o del recupero territoriale.

La Soprintendenza evidenzia come le disposizioni del PPTR assumano importanza ancor più rilevante nei casi di opere che determinano “rilevanti trasformazioni” del paesaggio come nel caso degli impianti fotovoltaici a terra. Tuttavia, come rilevato dal GA nelle richiamate sentenze, le Linee Guida non hanno carattere di norma, ma sono delle raccomandazioni da assumere come parametro di riferimento nelle valutazioni dei procedimenti di VIA e di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Nella definizione di *artificializzazione del paesaggio rurale* del PPTR si fa riferimento “*alla presenza di elementi, in termini di strutture e di materiali, che sostituiscono/mascherano, permanentemente o stagionalmente, la copertura del suolo agricolo.*” Ed ancora si riporta che “*In una visione più ampia l’artificializzazione può essere letta anche come progressiva presenza di manufatti edilizi incoerenti con il paesaggio agricolo-rurale circostante, siano essi riferiti o estranei alle attività agricole.*”

Nel caso del progetto “Agrovoltaiico Ervesa” l’impianto fotovoltaico coesiste con l’impianto agricolo. Più del 70% del suolo occupato dall’impianto è destinato alla coltivazione agricola.

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

È previsto l'adeguamento delle coltivazioni in relazione all'eventuale mutamento dei parametri microclimatici sito specifici applicabili all'innovativa «Agricoltura di Precisione», migliorando le performance produttive agricole e creando un sistema agricolo sostenibile, coerentemente con la LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 e successive modifiche.

Appare evidente che, al di là dei preconcetti sul fotovoltaico e sulla sua capacità o meno di inserirsi in un contesto paesaggistico agricolo, l'opera proposta introduce una serie di effetti positivi ai quali si contrappongono, in caso di mancata realizzazione dell'opera, effetti che assecondano, se non addirittura peggiorano, le attuali tendenze del paesaggio agrario condannato ad una banalizzazione determinata da quei processi socio-economici indirizzati allo sfruttamento intensivo dei terreni, che inevitabilmente determinano la eliminazione di tutto ciò che si oppone alla massificazione dei risultati economici.

Il paesaggio circostante le aree di impianto non è quello genericamente rappresentato dal PPTR che risulta essere superato rispetto alla progressiva evoluzione a cui è assoggettato il territorio. Un territorio caratterizzato dal progressivo abbandono dell'agricoltura e dove non è abbandonato è coltivato a seminativo. Gli uliveti sono devastati dalla Xylella. I vigneti lasciano sempre più posto ai seminativi. I fabbricati rurali sono sempre più simili a fabbricati residenziali urbani perdendo ogni riferimento al contesto rurale. L'alternativa a non realizzare le opere in progetto non migliora il paesaggio ma consente la progressiva decontestualizzazione e banalizzazione di un territorio che lo stesso PPTR indica come elementi di criticità paesaggistica.

4.4 IMPATTI CUMULATIVI

L'area valutata per la determinazione (Area Vasta ai fini degli Impatti Cumulativi (AVIC)) degli impatti cumulativi è stata individuata con un raggio di 3 km dal baricentro dei singoli lotti di impianto (Rif. elaborato ZLELRX5_AnalisiPaesaggistica_02). Da ognuno dei raggi di 3 km poi, è stato creato l'inviluppo per avere un unico raggio che comprendesse tutti e 5 i lotti di impianto.

Gli impianti che alla data 09/08/2021 di presentazione del progetto Agrovoltaioco Ervesa presso l'ex MiTE (Ministero della Transizione Ecologica), ricadevano all'interno del raggio di inviluppo dei 5 lotti di impianti di 3 km erano i seguenti:

N°	Codici Impianti	Superficie Stimata (Mq)	Mw Impianto	Stato
1	F/CS/E227/14	95.200	0,99	Realizzato
2	F/CS/E227/10	25.000	0,99	Realizzato
3	F/CS/E227/8	1.300	0,99	Realizzato
4	F/CS/E227/7	19.800	0,99	Realizzato
5	F/CS/E227/6	17.300	0,99	Realizzato
6	F/CS/H708/9	4.200	0,99	Realizzato
7	F/CS/H708/10	2.700	0,99	Realizzato

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.




Figura 7: Area vasta – raggio inviluppo 3 km

Alla data di presentazione del progetto in esame, su un'area di Ha 13.317,28 (l'area di studio), gli impianti FER coprivano una superficie complessiva di 615.600 mq, per una potenza elettrica complessiva di 39,61 MW. Si rileva perciò che nell'area vasta in esame solo il 0,46 % del terreno è occupato da impianti fotovoltaici.

L'impianto in progetto incide sul territorio generando un incremento di area occupata da impianti fotovoltaici pari allo 0,95 % che conduce il terreno occupato da impianti fotovoltaici nell'area di indagine allo 1,41 %.

In conclusione, per quanto si deduce dalla Relazione Specialistica sulla valutazione degli Impatti Cumulativi, la stima dei principali impatti sul territorio dovuti alla realizzazione dei 5 lotti di impianto, descrive una generale compatibilità con il sistema paesaggistico-ambientale analizzato.

In riferimento agli impianti elencati dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR nel parere emesso con nota prot. 0016009-P del 31/07/2023 che "risulterebbero prossimi all'impianto di cui trattasi per le quali le istruttorie di VIA sono concluse o in corso", si evidenzia che gran parte di tali procedimenti risultano essere stati presentati tutti in data successiva all'istanza di PUA del progetto "Agrovoltaico Ervesa", come da tabella sotto riportata. L'elenco delle società rispecchia quello definito dalla Soprintendenza nella nota sopra citata.

Tabella 1: Procedimenti autorizzativi in corso allo stato attuale sul territorio in esame

Società proponente	Codice procedura	Data presentazione istanza	Tipologia impianto	Link Portale MASE
--------------------	------------------	----------------------------	--------------------	-------------------

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

GRV Solar Salento 1 S.r.l.	ID_VIP 7406	09/08/2021	AGROVOLTAICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8031
WPD Salentina S.r.l.	ID_VIP 9165	20/10/2022	EOLICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9309/13651
Acciona Energia Global Italia S.r.l.	ID_VIP 7416	11/08/2021	FOTOVOLTAICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8052/11843
Enel Green Power S.r.l.	ID_VIP 5755	24/12/2020	EOLICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7695
FLYNIS PV 7 S.r.l.	ID_VIP 8871	11/08/2022	AGROVOLTAICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9152/13437
HEPV06 S.r.l.	ID_VIP 7414	03/11/2021	AGROVOLTAICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8441/12456
Avetrana Energia S.r.l.	ID_VIP 7886	29/12/2021	EOLICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8344/12293
FLYNIS PV 10 S.r.l.	ID_VIP 8867	11/08/2022	AGROVOLTAICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9149/13434
Iron Solar S.r.l.	ID_VIP 5656	09/11/2020	EOLICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7643/11080
Società Agricola Solarpower S.r.l.	ID_VIP 8512	30/05/2022	AGROVOLTAICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8758/12892
BEE Donadei S.r.l.	ID_VIP 8225	02/03/2022	AGROVOLTAICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8937/13155
HEPV26 S.r.l.	ID_VIP 8100	09/02/2022	AGROVOLTAICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8821/12969
MYSUN S.r.l.	ID_VIP 7493	06/10/2021	FOTOVOLTAICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8140/11985
Asellus S.r.l.	ID_VIP 7794	17/12/2021	AGROVOLTAICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8413/12422
Tozzi Green S.p.a.	ID_VIP 3952	05/03/2018	EOLICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8413/12422
Yellow Energy S.r.l.	ID_VIP 5451	29/07/2020	EOLICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7532/10898
Manduria S.r.l.	ID_VIP 7646	18/11/2021	AGROVOLTAICO	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8173/12030

Gli unici impianti presentati precedentemente all'impianto agrovoltaiico in oggetto sono progetti eolici, con caratteristiche tecniche e di potenziale impatto sul territorio circostante totalmente differenti da quelle di un impianto agrovoltaiico. Nonostante questo, non sussistono interferenze dirette tra l'impianto "Agrovoltaiico Ervesa" e gli aerogeneratori di cui sopra che risultano essere concentrati nella zona a nord ovest dell'area di impianto, che si estende verso San Pancrazio. I lotti dell'impianto "Agrovoltaiico Ervesa" insistono, invece, nella zona tra Salice Salentino, Veglie. L'impatto visivo cumulativo allo stato di fatto risulterà essere pressochè uguale a quella in progetto poichè l'impianto agrovoltaiico in oggetto, in primo luogo, non ha le stesse caratteristiche dimensionali di un impianto eolico, in secondo luogo è coperto dalla presenza di vegetazione lungo il suo perimetro.

Il consumo di suolo sarà fortemente mitigato dal fatto che, trattandosi di un impianto agrovoltaiico, più del 70% dell'area di impianto sarà destinata ad agricoltura e quindi continuerà ad avere la stessa destinazione d'uso che aveva precedentemente.

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

Quanto alla normativa regionale in materia di impatti cumulativi recata dalla DD 162/2014 si rappresenta che, come rilevato dal CdS VI nelle sentenze nn. 8235, 8260, 8261, 9262 e 8263 del 2023, "non appare pertinente ... - alla valutazione di impianti agrivoltaici-, avendo ... lo scopo di prevenire il consumo di suolo derivante dalla installazione di impianti fotovoltaici a terra" e mal attagliandosi alla "fattispecie di un impianto agro-voltaico che si caratterizza per una decisa schermatura dell'area di riferimento e che, per tale ragione, non implica ulteriore consumazione di suolo, ma avendo come scopo quello di coordinare l'attività di produzione di energia e attività agricola".

4.5 COMPATIBILITA' CON LA NORMATIVA VIGENTE

4.5.1 Aree idonee

La Soprintendenza Speciale Nazionale per il PNRR nel proprio parere scrive:

CONSIDERATO che le raccomandazioni contenute nelle suddette Linee guida del PPTR in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, anticipano e confermano quanto aveva già evidenziato il documento interministeriale MATTM e MISE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, in particolare nel "Messaggio dei Ministri" laddove si riferisce che, al fine di tutelare il paesaggio (quale valore irrinunciabile) "... sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti ... alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica ...", come anche quanto sancito dal D. lgs. 199/2021, laddove all'art. 20 si stabilisce che, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti interministeriali da adottare per definire i principi e i criteri per l'individuazione delle superfici e delle aree all'installazione delle FER, dovranno tener conto delle "... esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...", come del resto, stabilito anche dall'art. 5 della legge delega n. 53 del 2021.

Nel citare l'art. 20 del D.Lgs 199/2021 omette il comma 8 c-quater dello stesso articolo, così come modificato dal D.L. n. 13 del 24/02/2023, nel quale sono ritenute aree idonee:

*«le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e **di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici**. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»*

Si osserva che l'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. 199/2021 qualifica quali aree idonee quelle che non interferiscono direttamente con beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e quelle che nella fascia di 500 m intorno non intercettino vincoli ex titolo II e art. 136 del medesimo Decreto.

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

Nella fattispecie si verificano tutte le condizioni perché l'**area dell'impianto "Agrovoltaico Ervesa" possa essere considerata idonea**, non rilevando in senso contrario il riferimento al posizionamento del cavidotto che, ove realizzato, come nella fattispecie, in interrato, è sottratto ad alcuna verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi del P.P.T.R. e del D.P.R. 31/2017 e, del resto, nella fattispecie:

1. per quanto espressamente riconosciuto dal Mi.T.E. in riferimento a previsioni normative che, come quella di interesse, non fanno menzione delle opere connesse, ma solo dell'area di impianto, non rileva ai fini della individuazione delle aree idonee (rispetto alle quali rileva solo il posizionamento dell'impianto);
2. intercetta, al più, solo ulteriori contesti paesaggistici che sono cosa diversa dai beni paesaggistici (Cass. Pen. 4.5.2018, n. 19146).

Nel senso dell'irrelevanza delle interferenze del cavidotto interrato ai fini della qualificazione di idoneità dell'area di impianto depono, del resto, inequivocabilmente, l'art. 22, comma 1 *ter*, del DLgs 199/2021 in cui è dato leggere che <<la disciplina di cui al comma 1 -secondo cui "la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a. nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di VIA, l'Autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante"- si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1>>.

4.5.2 Coerenza con le sentenze T.A.R. Puglia

Tra i motivi ostativi elencati dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, viene citata la sentenza del TAR Lecce n. 1376/2022, riferita ad un impianto agrovoltaico, come sotto riportato:

CONSIDERATO che, a tal proposito, è opportuno richiamare la sentenza del TAR Lecce n. 1376/2022, riferita ad un impianto agri-voltaico, dove il Collegio ha ritenuto (meditadamente) di non aderire ai principi affermati dalla II Sezione dello stesso TAR con le sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 (che avevano considerato le Linee guida del PPTR "Inconferenti" per gli impianti agro-voltaici), in quanto "può affermarsi che l'impianto agri-voltaico (o agro-voltaico) rappresenta una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, caratterizzato da soluzioni tecniche

Si specifica che il T.A.R. Puglia Lecce -Sez. II, con le sentenze n. 1583, n. 1584, n. 1585 e n. 1586 del 13.10.2022 (**riferite a progetti di impianti agrivoltaici a realizzarsi, come quello di interesse, in aree idonee ex art. 20, comma 8, del D.Lgs. 8.11.2021, n. 199**), ha nuovamente ed inequivocabilmente ribadito l'orientamento già espresso con le proprie precedenti sentenze n. 248 dell'11.2.2022 e n. 1267 del 25.7.2022 e dal T.A.R. Puglia Bari con la sentenza n. 568 del 26.4.2022.

In dette sentenze il T.A.R. Puglia Lecce -Sez. II-:

1. ribadisce:

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

- che *“mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione, e il terreno agricolo perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola sia al di sotto dei moduli fotovoltaici, e sia tra l'uno e l'altro modulo”*;
- che *“<<non di rapporto di genus ad species può parlarsi ... , ma di progressiva gemmazione di un istituto “nuovo” (l'agrivoltaico), dalla sua casa madre (il fotovoltaico), con conseguente acquisto di una ragione sociale propria>>*;
- che *“non si comprende come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l'agrivoltaico), possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce tuttavia -neppure in minima parte- alle ordinarie esigenze dell'agricoltura”*;
- che è evidente *“che l'agrivoltaico, in questi ultimi anni, abbia acquisito una dignità autonoma”*: ciò *“emerge dalla legislazione eurounitaria e nazionale sviluppatasi negli ultimi anni sul tema delle energie rinnovabili”*;
- che *“gli impianti agrivoltaici costituiscono una documentata e incontrovertibile realtà nell'attuale quadro ordinamentale, e una realtà vista con favore dal legislatore statale, che a certe condizioni li ammette a finanziamento pubblico”*;
- che non può non tenersi conto in un procedimento *in itinere* dell'idoneità delle aree di impianto ex art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021;
- che *“il principio di primauté del diritto eurounitario impone di privilegiare, nel dubbio esegetico, una interpretazione della normativa nazionale che sia in linea con la normativa comunitaria pur non immediatamente applicabile (il citato D.Lgs. 199/21 costituisce diretta attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.12.2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ed è dunque una norma di stretta attuazione di una previsione di diritto eurounitario)”*;
- che *“è del tutto inconferente il richiamo alle previsioni di cui all'art. 4.4.1 del P.P.T.R.”*, laddove *“<<non si vede ... come una normativa tecnica del tutto anacronistica (art. 4.4.1 PPTR) -e ciò a maggior ragione dopo l'emanazione della ... previsione di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. 199/21, che in uno al successivo art. 22, ha completamente modificato, sia pure pro-futuro (ma con previsioni che non possono essere ignorate in questa sede), l'assetto normativo di riferimento -possa essere assunta ad “architrave” del diniego. Architrave del tutto sterile, in quanto dimentica della profonda, strutturale differenza esistente tra il fotovoltaico classico e l'agrivoltaico>>*;
- che *“<<il PPTR costituisce, in parte qua, una “cartina di tornasole” oramai datata, anacronistica, obsoleta; dunque, uno strumento non più in linea con le attuali coordinate eurounitarie e nazionali, e men che meno in linea con gli attuali indirizzi in materia (cfr. i citati artt. 20-22 del D.Lgs. 199/21,*

GRV Solar Salento 1 S.r.l.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GR Value (Green Resources Value) S.p.A.

che modificano in termini sostanziali l'attuale disciplina di riferimento). Uno strumento che, per tali ragioni, non può concretizzare un valido supporto del diniego in trattazione>>;

2. annulla:

- i pareri negativi espressi sui progetti senza tener conto delle caratteristiche che sono loro proprie e della disciplina applicabile in ragione di esse;
- le determinazioni conclusive negative espresse sui progetti dall'Autorità procedente senza adeguatamente valutare, ancora una volta, le caratteristiche che sono loro proprie e la disciplina applicabile in ragione di esse.

Le sentenze di cui innanzi sono state confermate dal **CdS VI** con sentenze **nn. 8029, 8263, 8262 e 8235 del 2023**.

Tanto premesso, **è evidente come l'orientamento (pur non condivisibile) espresso nella sentenza richiamata nella nota della Soprintendenza sia stato ampiamente e definitivamente superato.**

4.5.3 Coerenza con Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

Premettendo che il progetto "ERVESA" è stato presentato in una data antecedente al 27/06/2022, ossia precedentemente alla data di pubblicazione da parte del MASE delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", al fine di uniformarsi al contesto regolativo vigente, la Società ha introdotto, quale integrazione spontanea al progetto, un'ottimizzazione progettuale volta a migliorare la compatibilità ambientale dell'intervento proposto. Più specificatamente, al fine di conformare completamente le caratteristiche del parco agrovoltaico alle indicazioni definite dalle Linee Guida Nazionali del 27 giugno 2022, in rapporto alla gestione dell'attività agricola, **si è provveduto ad innalzare le strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici di soli 10 cm in modo tale che l'altezza media di tutte le strutture mobili presenti in progetto, risulti essere superiore a 2,13 m da terra e quindi superiore ai 2,10 cm che caratterizzano gli impianti di tipo 1).** Pertanto, con la sola modifica dell'innalzamento di 10 cm delle altezze delle strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici, l'impianto agrivoltaico "ERVESA" risulta essere **coerente con il requisito C definito nelle Linee Guida Ministeriali sugli impianti agrovoltaici, oltre che i requisiti A e B delle stesse.**

5. Conclusioni

In ragione di tutte le considerazioni innanzi espresse si chiede la formulazione di un giudizio di VIA favorevole sul progetto.

Firmato digitalmente da: GIANLUCA VENERONI
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Certificate issued through
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity,
not usable to require other SPID digital identity
Data: 26/09/2023 17:38:01



Firmato digitalmente da:
VECE GIORGIO GIUSEPPE
Firmato il 25/09/2023 18:03
Seriale Certificato: 109843211233920348399884007899891584934
Valido dal 19/01/2021 al 19/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3